



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 19

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa del Consigliere Guadagnini

**DISPOSIZIONI PER IL DIVIETO DEL GIOCO D'AZZARDO E PER LA
PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL RISCHIO LEGATO AL
GIOCO D'AZZARDO NONCHÉ PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE
DEI SOGGETTI AFFETTI DA LUDOPATIA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 24 marzo 2016.

DISPOSIZIONI PER IL DIVIETO DEL GIOCO D'AZZARDO E PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL RISCHIO LEGATO AL GIOCO D'AZZARDO NONCHÉ PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI AFFETTI DA LUDOPATIA

Relazione:

Il forte disagio sociale ed economico che attraversa l'Italia intera contribuisce ad aumentare il ricorso al "gioco", sempre più considerato come illusoria fonte di guadagno e possibile recupero di risorse finanziarie, soprattutto da parte di persone che non lavorano o che hanno perso il lavoro, infatti, la motivazione principale che spinge a giocare è "vincere denaro" grazie al quale si spera di superare le difficoltà e condurre una vita migliore. Il rischio anzi, nella maggior parte dei casi, la certezza, tuttavia, è di finire in una spirale senza fondo, nella quale il gioco diventa una vera e propria necessità, oltre ad apparire come l'unica possibilità per la risoluzione dei propri problemi. Inoltre, a seguito di numerosi studi nel settore, è stato appurato che quando finisce anche l'ultima risorsa disponibile, il ricorso all'usura può diventare facilmente una via d'uscita praticabile, e nella difficoltà di apprestare controlli sociali ed efficaci interventi dei poteri pubblici le mafie in questo settore potrebbero "giocare" un ruolo da protagoniste.

Il gioco d'azzardo appare, quindi, un fenomeno molto problematico che richiama, peraltro, immagini contraddittorie, di divertimento da un lato di patologia dall'altro. Infatti, pur trattandosi di un aspetto "apparentemente" ludico dell'esistenza molte persone, la maggior parte di quelle che giocano sistematicamente e con le finalità sopradette, instaurano con il gioco una relazione di vera e propria dipendenza: il gioco d'azzardo da "semplice" si trasforma in "patologico" o "ludopatia" diventando, pertanto, un fenomeno clinico caratterizzato da elementi molto simili alle classiche forme di dipendenza, tant'è che l'Organizzazione mondiale della sanità l'ha riconosciuto come patologia.

Peraltro, dall'analisi della società attuale, il quadro che sembra emergere mostra con evidenza come tutte le fasce sociali siano indifferentemente colpite dalla sindrome ludopatica. Nella maggior parte dei casi ad incoraggiare tali comportamenti, spesso distruttivi, è la pubblicità del gioco d'azzardo, declinata nelle sue varie forme, diffusa nei manifesti di ogni città, nelle pagine dei giornali, nei siti internet e, soprattutto, negli spot televisivi: una sorta di continuo "bombardamento mediatico" che spinge ad ogni tipo di gioco, inducendo alla fuorviante convinzione che "basta poco" per vincere e per avere la possibilità di cambiare vita.

Governi di diverso colore, per reperire ulteriori gettiti fiscali, hanno previsto la legalizzazione e l'incremento di nuovi giochi d'azzardo, anche on-line. Numerose associazioni, tanti sindaci, le Regioni, con apposite leggi, e alcuni Consigli regionali nella loro attività di indirizzo politico si sono pronunciati per il contrasto al gioco d'azzardo definendo, nel rispetto della vigente normativa statale, le modalità per contrastare limitare e prevenire il gioco d'azzardo. Purtroppo, però, questa azione non è stata sufficiente e, nella maggior parte dei casi, i nuovi progetti di legge presentati in Parlamento nelle ultime legislature hanno dato per scontata l'introduzione di nuovi giochi legalizzati disciplinando

esclusivamente gli aspetti sociali e di prevenzione e più o meno blande forme di contrasto.

Perciò, con la presente proposta di legge, si sollecita il Parlamento a percorrere una soluzione radicale del problema: si prevede, infatti, il divieto assoluto dei giochi con puntata di denaro, con l'unica eccezione dei giochi gestiti dallo Stato ivi comprese le lotterie nelle loro varie forme, le scommesse sugli eventi sportivi e il lotto, escluso il lotto istantaneo, qualificando come delitto le violazioni del divieto di tenuta del gioco d'azzardo.

A fronte di tale azione vi sarebbe certamente un minor gettito fiscale che tuttavia sarebbe compensato dalla riduzione del costo sociale che la collettività dovrebbe affrontare per le conseguenze della diffusione del gioco d'azzardo, solo in parte rappresentato dalle spese di cura per i circa gli 800.000 ludopatici accertati e dai costi della prevenzione nei confronti dei cittadini a rischio (da due a tre milioni). Perciò si omette una copertura finanziaria.

La proposta di legge si compone, peraltro, di sette articoli che affrontano anche la tematica della cura, della prevenzione e del contrasto al gioco d'azzardo e detta, pertanto, anche disposizioni in ordine alla definizione di gioco d'azzardo patologico, all'inserimento di tale patologia nei livelli essenziali di assistenza (LEA) a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali e al divieto di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.

DISPOSIZIONI PER IL DIVIETO DEL GIOCO D'AZZARDO E PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL RISCHIO LEGATO AL GIOCO D'AZZARDO NONCHÉ PER LA CURA E LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI AFFETTI DA LUDOPATIA

TITOLO I - Disposizioni relative al divieto del gioco d'azzardo

Art. 1 - Giochi d'azzardo vietati.

1. Sono giochi d'azzardo vietati quelli nei quali ricorre il fine di lucro, quelli in cui sono previste puntate di denaro e quelli nei quali la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie. Tale divieto non si applica ai giochi d'azzardo gestiti dallo Stato, ivi comprese le lotterie, nelle loro varie forme, le scommesse sugli eventi sportivi e il lotto, fatta eccezione per il lotto istantaneo.

2. Il divieto si applica ai giochi d'azzardo di cui al comma 1 in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati attraverso apparati meccanici, elettronici, tele-matici, canali televisivi, telefonia fissa o mobile e rete internet.

Art. 2 - Inserimento dell'articolo 643 bis nel codice penale.

1. Nel codice penale dopo l'articolo 643 è inserito il seguente:

“Art. 643 bis - Esercizio di giochi d'azzardo.

Chiunque, in qualsiasi forma e luogo, promuove, agevola o detiene un gioco d'azzardo vietato a norma di legge è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a euro 300.000. Le pene sono aumentate fino al doppio se, tra coloro che partecipano al gioco, sono presenti minorenni.

Sono luoghi del gioco d'azzardo i locali ad esso destinati, anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma, compresi i canali televisivi, la telefonia fissa o mobile, la rete internet ed ogni altro mezzo col quale è praticato il gioco d'azzardo vietato.

Alla condanna per il delitto di cui al primo comma consegue l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

1) la sospensione per tre mesi della capacità di ottenere l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico o la chiusura per tre mesi del canale televisivo e del sito internet attraverso il quale il gioco d'azzardo è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui al periodo precedente si applicano senza limiti di tempo;

2) la confisca del denaro impiegato nel gioco d'azzardo, nonché dei locali, delle apparecchiature, delle macchine e degli oggetti comunque utilizzati o funzionali rispetto al gioco d'azzardo;

3) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36.

Chiunque prende parte al gioco d'azzardo vietato di cui al primo comma è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi partecipa a giochi d'azzardo on line organizzati all'estero.”.

Art. 3 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) gli articoli da 718 a 722 del codice penale;

b) l'articolo 1, comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 4 - Disposizioni applicative.

1. Nei novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge:

a) non trovano applicazione gli articoli 1, 2 e 3, al fine di consentire la rimozione degli strumenti, attraverso i quali vengono somministrati i giochi d'azzardo vietati ai sensi dell'articolo 1, e la cessazione delle attività connesse agli stessi;

b) è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento con il quale si provvede all'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, anche in mancanza del regolamento di cui al comma 1, lettera b):

a) non trovano applicazione le disposizioni normative incompatibili con la presente legge;

b) sono revocate le licenze, le autorizzazioni o i titoli comunque denominati rilasciati in base alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 3 e a quelle incompatibili con la presente legge.

TITOLO II - Disposizioni per la prevenzione, per la cura e per la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP) o da ludopatia

Art. 5 - Definizione di gioco d'azzardo patologico (GAP) o ludopatia.

1. Il gioco d'azzardo patologico (GAP) o ludopatia, così come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, è la patologia che caratterizza le persone affette da sindrome da gioco con vincite in denaro, il cui comportamento può compromettere le relazioni personali, familiari, patrimoniali e lavorative.

Art. 6 - Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico (GAP) e certificazione diagnostica.

1. I disturbi e le complicanze derivanti dal gioco d'azzardo patologico (GAP), sono inseriti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di inserire il gioco d'azzardo patologico nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivi, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette ad assicurare i LEA socio-sanitari e socio-assistenziali, per i disturbi e le problematiche diagnosticati come conseguenza del gioco d'azzardo patologico.

4. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico è rilasciata da strutture socio-sanitarie pubbliche accreditate individuate dalle Regioni ed idonee ad assicurare prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e

domiciliari di diagnostica, di terapia medica, di terapia psico-educativa, di riabilitazione e socio-assistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consenta che queste possano essere erogate in regime di non ricovero. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico, valida in tutto il territorio nazionale, dà diritto:

- a) all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria;
- b) all'immediato accesso alle strutture dei presidi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia;
- c) all'esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisto dei presidi necessari al trattamento del gioco d'azzardo patologico e alla tutela della qualità della vita.

Art. 7 - Divieto di pubblicità per i giochi d'azzardo.

1. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e confluiscono nel fondo per il gioco d'azzardo patologico istituito dall'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016".

INDICE

<i>TITOLO I - Disposizioni relative al divieto del gioco d'azzardo</i>	3
Art. 1 - Giochi d'azzardo vietati.....	3
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 643 bis nel codice penale.....	3
Art. 3 - Abrogazioni.....	3
Art. 4 - Disposizioni applicative.....	4
<i>TITOLO II - Disposizioni per la prevenzione, per la cura e per la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP) o da ludopatia</i>	4
Art. 5 - Definizione di gioco d'azzardo patologico (GAP) o ludopatia.	4
Art. 6 - Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico (GAP) e certificazione diagnostica.....	4
Art. 7 - Divieto di pubblicità per i giochi d'azzardo.....	5